

OGGETTO: ACQUISTO DI UNA ZANGOLA, DI N.3 VASCHE AD AFFIORAMENTO PER MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE. CIG.Z1B2902070.

Essendo il Comune di Valdaone proprietario di numerose malghe su suo territorio e avendo attuato negli scorsi anni alcune politiche atte a favorire lo sviluppo dal punto di vista agricolo effettuando allargamenti e recuperi del pascolo e dal punto di vista turistico adottando varie iniziative, tra le quali l'adesione a Malghe aperte, la predisposizione di carta da burro e da formaggio con indicazione della malga.

Evidenziata quindi la necessità di provvedere all'acquisto di una zangola monofase INOX completa di kit di ricambio da destinare alla malga Lavenech e di n.3 vasche ad affioramento latte (n.2 per malga Lavenech e n.1 per malga Nudole), in quanto le malghe non ne sono attualmente dotate, come segnalato nella nota della ditta Azienda Agricola Filosi Damiano, concessionario della Malga Lavanech prot. n. 7480 del 04.10.2018.

Visto a riguardo il parere della Giunta Comunale espresso come concluso di giunta nella seduta del 27.06.2019 e vista l'urgenza di acquistare quanto sopra indicato, in quanto necessaria per la stagione di alpeggio corrente.

Visto il preventivo della ditta Chinetti p.e. Paolo con sede in Via di S. Lorenzo n.78 a San Lorenzo Dorsino (TN) prot. n.4651 dd. 12.06.2019, che espone i seguenti prezzi:

- N.1 zangola monofase INOX completa di kit di ricambio modello Elba50 (litri 20) €.4.700,00.=
- N.3 vasche affioramento latte capacità 200 l. montata su cavalletto €.8.250,00.=
- trasporto franco Municipio €.500,00.=

per complessivi €.13.450,00.= + IVA 22% (€.2.959,00.=) per totali €.16.409,00.=

Dopo aver eseguito una ricerca sui siti www.acquisitionline.provincia.tn.it e www.acquistinretepa.it e non avendo trovato la categoria del METAPRODOTTO contenete i beni ricercati;

Considerata quindi la specificità e l'urgenza di provvedere a fornire le malghe comunali di attrezzature necessarie alla caseificazione, stante la stagione d'alpeggio già iniziata e quindi la necessità di incaricare per la fornitura dei materiali indicati nel presente provvedimento ditte specializzate con prodotti certificati e garantiti anche dal punto di vista sanitario;

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione della fornitura in lotti in quanto il frazionamento non è possibile trattandosi di materiali che per loro natura devono avere caratteristiche perfettamente compatibili atte a garantirne la corretta funzionalità e durata.

Dato atto che in considerazione dell'esiguità e delle tipologie della fornitura sopra citata si ritiene opportuno procedere all'affidamento della stessa a trattativa privata.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare l'articolo 21, 4° comma, che consente il ricorso a trattativa diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino a €.46.400,00.= al netto di oneri fiscali, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

DETERMINA

1. **di procedere**, per quanto meglio specificato in premessa, all'acquisto dalla ditta Chinetti p.e. Paolo con sede in Via di S. Lorenzo n.78 a San Lorenzo Dorsino (TN), dei seguenti materiali:
 - N.1 zangola monofase INOX completa di kit di ricambio modello Elba50 (litri 20) €.4.700,00.=
 - N.3 vasche affioramento latte capacità 200 l. montata su cavalletto €.8.250,00.=
 - trasporto franco Municipio €.500,00.=per un importo di €.13.450,00.= + IVA 22% (€.2.959,00.=) per totali €.16.409,00.=, come da preventivo prot. n.4651 dd. 12.06.2019.
2. **di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento di €.16.409,00.= alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 9351 Conto Piano finanziario U.2.02.01.03.000 - del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019.
3. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
4. **di dare atto che** l'incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, alle condizioni di seguito riportate:
 - la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile.;
5. **di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2019.
6. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari rag. Mirko